

## **ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - ROMA**

### **APPELLO**

**RICORRE:** il **Sig. TONTOLI ANTONIO**, nato a Tocco Caudio (BN), il 10.06.1978 ed ivi residente, alla C.da Chiano, n. 32, C.F. TNTNTN78H10L185B, rappresentato e difeso per il presente giudizio dall'Avv. Marcello Travaglione (C.F. TRVMCL65S29B963D - P. IVA 00989980628 – pec: avv.travaglione@pec.it) con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso e nel Suo Studio, sito in Benevento - 82100, alla Piazza Guerrazzi, Palazzo Perriello, giusta nomina/procura allegata al presente atto.

**CONTRO:** **1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede a Roma, Viale di Trastevere, n. 76/A; **2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (c.f. 97248840585), in persona del Direttore Generale p.t., con sede alla Via Frangipane, n. 41 – 00184 – Roma (RM); **3) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina** (c.f. 80004180594), in persona della Dirigente p.t., con sede alla Via Legnano, n. 34 - 04100 LATINA (LT), tutti domiciliati *ex lege* a Roma c/o la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

**CONTROINTERESSATI:** tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di istituto III fascia del personale ATA della Provincia di Latina, profilo collaboratore scolastico, valida per l'anno scolastico 2024/2025 e successivi aggiornamenti.

### **PER L'ANNULLAMENTO E/O INTEGRALE RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE**

della sentenza n. 23230/2024 reg.prov.coll. emessa dal Tar Lazio – sede di Roma, Sezione Terza, pubblicata il 20/12/2024, resa sul ricorso n. 12435/2024 REG.RIC., promosso dal Sig. Tontoli Antonio per ivi sentir annullare:

-il decreto di esclusione prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale *p.t.* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, con la quale veniva disposta l'esclusione del Sig. Tontoli Antonio per carenza del requisito d'accesso, così come della graduatoria permanente definitiva del personale ATA della Provincia di Latina pubblicata dall'USP di Latina in data 20.08.2024;

-tutti gli atti comunque presupposti, prodromici, connessi e/o conseguenti.

### **SI PREMETTE IN FATTO**

-in data 27.05.2024, il Sig. Tontoli Antonio inoltrava precipua domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA 2024, indetta con decreto prot. n. 774 del 09.05.2024 emesso dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (All. 1), di cui al concorso ordinario per titoli bandito ex art. 554 D. Lgs. N. 297/94, concernente il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO – ex area A – del personale ATA statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;

-all'interno della domanda debitamente predisposta prot. n. 110773.27-05-2024 (All. 2), il Sig. Tontoli Antonio rappresentava di possedere tutti i requisiti d'accesso così come richiesti dal bando, ovvero di aver *"maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o in profili professionali appartenenti all'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quelle del profilo in cui si concorre"*, specificando il codice meccanografico dell'Istituto in cui aveva prestato servizio da ultimo (LTIC824009) e di aver conseguito nell'anno 2009/2010 il certificato di diploma di qualifica triennale presso l'Istituto Paritario *Giuseppe Garibaldi* con la qualifica di *"operatore di cucina"* con esito positivo e riportando il voto di 100/100 (All. 3);

-di preciso, **evidenziava di aver svolto specifico servizio di COLLABORATORE SCOLASTICO, valido ai fini dell'inserimento**, presso l'istituto comprensivo statale

*Giacomo Matteotti*, sito in Aprilia (LT), alla Via Ottorino Respighi, n. 6, per l'anno scolastico 2021/2022 per 36 ore, dal 17.09.2021 al 30.06.2022 ovvero per mesi 9 e giorni 14; stesso dicasi per l'anno scolastico 2022/2023 per 36 ore, dal 07.09.2022 al 30.06.2023, ovvero per mesi 9 e giorni 24; parimenti per l'anno scolastico 2023/2024 per 36 ore, dal 07.09.2023 al 07.05.2024, ovvero per mesi 8 e giorni 17;

-oltretutto, l'odierno ricorrente indicava anche di essere in possesso di titoli di preferenza, in quanto invalido all'80%, come da certificazione rilasciata dalla Commissione medica di prima istanza dell'ASL di Benevento 1 – Distretto di Montesarchio in data 23.07.2008, numero 45802, quindi di essere inserito nelle liste di cui alla Legge n. 68/1999, nonché di essere - a quella data - disoccupato ed iscritto al centro per l'impiego di Sant'Agata de' Goti, prot. n. 306071 del 24.05.2024;

-in data 20.08.2024, l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina pubblicava la graduatoria definitiva per il personale ATA 2024;

-in maniera arbitraria ed illegittima, il Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina emetteva in data 19.09.2024 precipuo decreto di esclusione (prot. n. 0000443) del Sig. Tontoli Antonio, pubblicato il medesimo giorno, per *"mancanza del requisito di accesso"*, fondando – in modo assurdo – le proprie determinazioni su di una *"corrispondenza con l'USR Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta"*, ritenendo di non dover comunicare neanche l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss Legge n. 241/90;

-estremamente sorpreso da tale azione illegittima della pubblica amministrazione, in data 20.09.2024, il Sig. Tontoli – mediante il proprio difensore di fiducia Avv. Giovanna Coppola – provvedeva a notificare specifica istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss Legge n. 241/90, al fine di comprendere le ragioni ed i documenti su cui era stata basata tale illegittima decisione, gravemente pregiudizievole per i suoi interessi, visto che l'inserimento in graduatoria gli avrebbe consentito di ottenere il contratto a tempo indeterminato stante le precedenti esperienze lavorative già svolte;

-solo in data 22.10.2024, l'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Latina, evadeva l'istanza e trasmetteva gli atti in oggetto, ovvero la nota ATP di Caserta n. 9918 del 22.05.2024 (All. 9) e la nota ATP di Caserta n. 24887 del 22.12.2023 (All. 10), si badi bene non riguardanti la persona del Tontoli Antonio ed assolutamente non pertinenti rispetto ai fatti di cui è processo, che si impugnano e contestano anche in questa sede;

-ad oggi, il Sig. Tontoli Antonio ben avrebbe potuto e dovuto essere inserito nella graduatoria permanente ATA valevole per il 2024/2025, profilo Collaboratore Scolastico, avendo tutti i requisiti/titoli di accesso;

-per tale ragione, il Sig. Tontoli Antonio – in data 18.11.2024 - notificava al **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede a Roma, Viale di Trastevere, n. 76/A, **2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (c.f. 97248840585), in persona del Direttore Generale p.t., con sede alla Via Frangipane, n. 41 – 00184 – Roma (RM), **3) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina** (c.f. 80004180594), in persona della Dirigente p.t., con sede alla Via Legnano, n. 34 - 04100 LATINA (LT), tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, precipuo ricorso (All. 11) basato sui seguenti motivi di doglianza: *eccesso di potere per illogicità manifesta, illegittimità e arbitrarietà - assoluta carenza/difetto di istruttoria – travisamento dei fatti - violazione del principio del giusto procedimento - irragionevolezza dell'azione amministrativa - errata applicazione e/o violazione dei criteri indicati nell'allegato "a/1" ed "e" al bando di concorso – violazione del d.m. 50/2021 allegato "a", nonché mancata comunicazione di avvio del procedimento -*

*violazione dell'art. 7, 8 e 10 legge n. 241/90 - eccesso di potere – violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tecnico;*

-nel corpo del ricorso introduttivo, il Sig. Tontoli Antonio, tenuto conto del numero elevato di persone, della oggettiva impossibilità di reperire gli indirizzi di residenza e/o domicilio dei controinteressati, chiedeva espressamente l'autorizzazione da parte dell'Ecc.mo Tar Lazio – sede di Roma alla notifica nei confronti dei predetti mediante pubblici proclami così come disposto dagli artt. 49 e 52 comma 2 cpa ovvero 151 cpc mediante la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-in data 22.11.2024, il Sig. Tontoli Antonio – per mezzo dei propri difensori – provvedeva a depositare il ricorso presso il Tar Lazio – Sede di Roma, il quale veniva affidato all'istruzione della III Sezione al numero di RG 12435/2024;

-veniva fissata - per la discussione della domanda cautelare - l'udienza del 18.12.2024 (All. 12);

-in data 06.12.2024, si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato mediante una scarna memoria (All. 13), contenente la sola richiesta di *"a norma dell'art. 55, settimo comma, del D.Lgs 2/7/2010 n° 104, chiede di essere sentito in camera di consiglio"*;

-in data 11.12.2024, l'Avvocatura dello Stato depositava in giudizio la nota prot. n. 0020242 del 11.12.2024 trasmessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina (All. 14);

-la difesa del Sig. Tontoli Antonio depositava precipue memorie ex art. 55 cpa (All.15), impugnando e contestando estensivamente e puntualmente la suddetta nota, in quanto illegittima, arbitraria, irragionevole e destituita di fondamento;

-tenutasi l'udienza camerale del 18.12.2024, il Tar Lazio – sede di Roma Sezione III, con provvedimento n. 23230/2024 reg.prov.coll. pubblicato il 20.12.2024, reso ex art. 60 cpa nell'ambito del procedimento n. 12435/2024 reg.ric. (All. 16), dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo poiché ***"Considerato che il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato; Considerato che neppure emerge dagli atti di causa e dalla documentazione depositata che la parte ricorrente si sia quantomeno attivata tempestivamente nel richiedere, con la presentazione all'Amministrazione resistente di un'apposita istanza di accesso, i dati inerenti alle generalità e agli indirizzi dei soggetti controinteressati, avuto riguardo all'orientamento accolto sul punto dalla giurisprudenza amministrativa nei termini evidenziati dalla Sezione in recenti pronunciamenti resi in materia, nel cui contesto è stato affermato che "... non può validamente addursi, a giustificazione della omessa notifica, che siano sconosciuti gli indirizzi dei controinteressati tanto più allorché [...] non risulti che parte ricorrente abbia compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza in violazione della regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando..." (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, III, 26.9.2023, n. 14244; id., 6.10.2022, n. 12693; id., 11.7.2022, n. 9446, unitamente ai precedenti giurisprudenziali ivi citati); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile"***, spese compensate.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, evidenziato e descritto, rilevata l'illegittimità del gravato provvedimento n. 23230/2024 reg.prov.coll. emesso in data 18.12.2024, pubblicato il 20.12.2024, adottato dal Tar Lazio – sede di Roma, Sezione III, se ne chiede l'annullamento/riforma, previa sospensione dell'efficacia, alla luce di quanto si afferma in

### **DIRITTO**

**1-ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITA’/ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA N. 23230/2024 PER VIOLAZIONE DI LEGGE – OMESSA PRONUNCIA/MANCATA AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI COSÌ COME DISPOSTO DAGLI ARTT. 49 E 52 COMMA 2 CPA OVVERO 151 CPC MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DEL RICORSO NEL TESTO INTEGRALE SUL SITO INTERNET DELL’AMMINISTRAZIONE INTERESSATA AL PROCEDIMENTO – OMESSA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DEL 20.09.2024 FORMULATA DAL RICORRENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO EX ARTT. 111 COST E 6 CEDU – MANIFESTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST.**

In via preliminare occorre rilevare che il TAR Lazio sede di Roma - Sezione III - ha deciso arbitrariamente di NON pronunciarsi sull’istanza di notifica ex artt. 49, 52 cpa e 151 cpc tempestivamente formulata – per l’integrazione del contraddittorio - dal ricorrente nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio, e, quindi, dichiarare – d’ufficio - l’inammissibilità del ricorso, ciò creando notevole ed evidente pregiudizio in capo all’odierno appellante, costretto a subire simile - illegittima - pronuncia.

Occorre dissentire con fermezza dalla singolare pronuncia emessa all’udienza del 18.12.2024 dal Tar Lazio sede di Roma - Sezione III, pubblicata il 20.12.2024, in quanto viola inequivocabilmente i diritti costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento giuridico in favore dei singoli cittadini.

Orbene, la gravata sentenza merita di essere censurata per assoluta irragionevolezza e violazione di legge, tenuto conto che, pur avendo il Tontoli – mediante il proprio difensore - inoltrato in data 20.09.2024 istanza di accesso agli atti all’USP di Latina, stante l’oggettiva impossibilità a reperire gli indirizzi di residenza dei controinteressati per evidente carenza di dati utili nella graduatoria pubblicata dall’Amministrazione resistente, nonché la rilevante moltitudine di persone a cui notificare il ricorso dinanzi al Tar Lazio – sede Roma, parte ricorrente **ha compiutamente e diligentemente formalizzato – nell’atto introduttivo del giudizio – specifica istanza per effettuare tale adempimento** mediante notifica per pubblici proclami così come previsto dagli artt. 49 e 52 comma 2 cpa, ovvero mediante la pubblicazione del libello sul sito internet dell’Amministrazione interessata ex art. 151 cpc.

Non può assolutamente condividersi il ragionamento perorato dal Tar Lazio – Sede di Roma Sez. III, in quanto dall’analisi della graduatoria pubblicata dall’Amministrazione resistente, NON sono indicati compiutamente i dati anagrafici e di residenza degli altri soggetti ovvero le province di nascita dei singoli concorrenti, ciò comportando l’assoluta impossibilità di calcolare il codice fiscale di ognuno e, quindi, di effettuare le ricerche presso gli uffici preposti necessarie per intraprendere l’esatto procedimento notificatorio.

Sussisteva e sussiste la insuperabile impraticabilità a procedere in tal senso, tenuto conto dell’enorme numero di persone indicate in graduatoria ed anche della mutevolezza della stessa, la quale potrebbe aver subito o subire – nelle more di definizione del giudizio incardinato – repentini cambiamenti dovuti ad eventuali atti di autotutela emessi dalla medesima P.A. ovvero ad esiti giudiziari su iniziativa di altri soggetti.

Sulla scorta di tali considerazioni, era doveroso da parte del Tar Lazio - sede di Roma pronunciarsi e, quindi, autorizzare il Sig. Antonio Tontoli a procedere secondo la modalità di notifica invocate con il libello introduttivo, al fine di salvaguardare e, quindi, vedersi riconosciuto il proprio diritto ad ottenere l’annullamento del decreto di esclusione prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data.

Ma vi è di più!

Come si evince dall'istanza di accesso agli atti debitamente trasmessa dall'Avv. Coppola Giovanna all'USP di Latina - in data 20.09.2024, il ricorrente ha richiesto di ottenere *"tutta la documentazione a supporto (...) al fine di poter esperire ricorso nei termini di legge"*. Tale dirimente elemento fattuale NON è stato assolutamente considerato dal Tar Lazio – sede di Roma, ciò dimostrando l'erroneità del ragionamento seguito e **l'omessa valutazione** dei documenti.

**L'Autorità Giudiziaria adita avrebbe dovuto bilanciare gli interessi sottesi al caso in esame e, quindi, scegliere di adottare un provvedimento conservativo degli effetti della domanda sì come spiegata dal Tontoli Antonio, senza precludere - d'ufficio - ogni possibilità, così provocando enorme nocumento in danno del medesimo, costretto ad agire ancora giudizialmente per vedere riconosciuti i propri diritti, palpabilmente pregiudicati.**

Si evidenzia, per mera puntualità, che la rilevata inammissibilità del ricorso non è stata eccepita neppure dall'Avvocatura dello Stato costituita in giudizio, la quale - nei propri scritti difensivi - si è limitata a *"chiedere di essere sentita in camera di consiglio"*, ove – poi - non ha neanche partecipato. *Sic!*

Sul punto si è già espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3657/2022, prescrivendo con chiarezza che *"l'omessa notifica del ricorso ai controinteressati (su cui si fonda la dichiarazione di inammissibilità della sentenza gravata) non poteva essere imputata ad un errore della parte ricorrente (poi appellante), ma era attribuibile al giudice adito che non si era pronunciato sull'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso. Il ricorrente, infatti, aveva inteso assolvere al suo onere di instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a. in ragione della presenza, affermata nell'istanza, dell'immenso numero dei destinatari, necessitando l'autorizzazione del giudice per effettuare la notifica per pubblici proclami, autorizzazione che, però, non è stata mai comunicata"*.

Con la sentenza in commento, poi, il Consiglio di Stato, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha confermato come la corretta interpretazione da dare all'art. 41/49 c.p.a. sia quella secondo la quale l'istituto della notifica per pubblici proclami debba trovare applicazione in tutti i casi nei quali *"la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio"* e, come questa notifica, non sia affatto prevista per le sole ipotesi di integrazione del contraddittorio, né che la stessa esiga la rigorosa prova delle *"difficoltà incontrate dalla parte ricorrente nel reperire l'indirizzo di almeno uno dei controinteressati per ottemperare alla disposizione di cui all'art. 41, co. 2, c.p.a."*, come, invece, parrebbe imporre la sentenza impugnata.

Tale impostazione è assolutamente condivisibile, in quanto maggiormente coerente con il dettato normativo vigente e più affine alla *ratio* semplificatoria propria dell'istituto.

Infatti, l'art. 41 c.p.a. (dedicato alla notifica del ricorso) prevede (al più volte citato comma 4) la notifica per pubblici proclami come modalità alternativa a quella tradizionale. Confinare tale modalità alternativa di notificazione solo ad un momento successivo all'instaurazione della lite non è una soluzione compatibile con la disposizione dell'art. 41 c.p.a. che non pone alcun limite a tale forma di notifica se non quelli previsti dal comma 4, ossia, la **preventiva tempestiva richiesta al Presidente** e l'esistenza di un **numero di persone che renda difficile la notificazione nei modi ordinari**.

La norma, infatti, consente al ricorrente di instaurare tempestivamente il ricorso nei confronti di tutti i destinatari, ma qualora tale facoltà gli venga preclusa a causa del silenzio serbato sulla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, non si potrà considerare ad esso addebitabile l'omessa regolare instaurazione del contraddittorio (cfr. Cons. di Stato, n. 3657/2022 e Cons. di Stato, n. 1414/2024).

Si impone, pertanto, l'annullamento e/o riforma della gravata sentenza.

**2) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ILLEGITTIMITA' E ARBITRARIETA' - ASSOLUTA CARENZA/DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ERRATA APPLICAZIONE E/O VIOLAZIONE DEI CRITERI INDICATI NELL'ALLEGATO "A/1" ed "E" AL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL D.M. 50/2021 ALLEGATO "A".**

Fermo il principale motivo, si eccepisce che il decreto di esclusione prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, è illegittimo per il palese eccesso di potere, illogicità ed arbitrarietà manifesta che ha caratterizzato l'agire della Pubblica Amministrazione decretando l'esclusione del Sig. Tontoli dall'inserimento nella graduatoria permanente ATA 2024, ciò comportando notevole pregiudizio in capo allo stesso.

Orbene, dalla lettera del bando pubblicato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Ufficio IV, prot. n. 0000774 del 09.05.2024, si evince testualmente al punto 1.2 che tra i requisiti di ammissione, oltre a quelli generali previsti al punto n. 6, vi è: a) *"una anzianità di **almeno due anni di servizio** (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) **prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.** Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero"*.

Il Sig. Tontoli, così come meglio enucleato in premessa, aveva già svolto oltre 24 mesi di attività lavorativa con servizio lodevole, con mansione di collaboratore scolastico presso l'istituto comprensivo statale *Giacomo Matteotti*, sito in Aprilia (LT), alla Via Ottorino Respighi, n. 6, per l'anno scolastico 2021/2022 per 36 ore, dal 17.09.2021 al 30.06.2022 ovvero per mesi 9 e giorni 14; stesso dicasi per l'anno scolastico 2022/2023 per 36 ore, dal 07.09.2022 al 30.06.2023, ovvero per mesi 9 e giorni 24; parimenti per l'anno scolastico 2023/2024 per 36 ore, dal 07.09.2023 al 07.05.2024, ovvero per mesi 8 e giorni 17.

Pertanto, questi aveva pieno ed indiscusso diritto di essere inserito nella graduatoria permanente ATA 2024, finalizzata alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Tale assunto è corroborato dal fatto che i titoli indicati dal Tontoli nella domanda di inserimento nelle graduatorie di cui al precedente concorso valido per il triennio 2021/2024 (All. n. 11) sono gli stessi di quelli offerti con l'istanza nuova inerente al bando per l'anno scolastico 2024/2025 e, già in precedenza, oggetto di idonea VERIFICA e CONVALIDA ad opera del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo *"Giacomo Matteotti"* di Aprilia (All. n. 12).

Per vero, dalla lettera del suddetto decreto di convalida prot. n. 9477 del 18.10.2021, il Dirigente p.t. di Aprilia ha dichiarato che i titoli sono stati verificati ed ha attribuito – all'epoca – il punteggio di 15,90 totale.

Nel caso di specie, pur scorrendosi del medesimo valido titolo inserito dal Tontoli (certificato di Diploma triennale qualifica di *operatore di cucina*), tali elementi sono stati tangibilmente e palpabilmente disattesi. Delle due l'una!

Come infatti riportato e rappresentato in narrativa, il ricorrente aveva scelto la Provincia di Latina per l'inserimento in graduatoria ATA 2024/2025 ed aveva altresì rappresentato –

nella domanda – di essere concorrente riservista poiché invalido al 80 % in virtù di documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL di Benevento.

Lo stesso, quindi, si è visto privare della concreta possibilità di essere rimesso in servizio sulla base di una attività amministrativa assurda, arbitraria ed illegittima; infatti, solo a seguito della trasmissione dei documenti di cui all'istanza di accesso agli atti notificata dal difensore Avv. Coppola all'USP di Latina, si è avuto modo di prendere contezza delle basi documentali su cui fonda il censurabile provvedimento emesso dal Direttore Generale p.t.. Si contesta (singolarmente) nel decreto l'assenza/mancanza del titolo di accesso idoneo in virtù di una "*corrispondenza con l'USR Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta*"; leggendo le missive richiamate si evince immediatamente che le stesse ineriscono a persone diverse ed a situazioni giuridiche e fattuali completamente differenti nonché ad accertamenti relativi a periodi antecedenti (ovvero del 22.12.2023 e del 22.05.2024) la presentazione della domanda del Tontoli (27.05.2024).

Tale arbitrario atteggiamento manifestato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è inaccettabile, poiché sintono di un evidente eccesso di potere, tenuto conto che – andando contro ogni principio democratico – si è arrogato il diritto di escludere il Tontoli **senza effettuare alcuna specifica attività istruttoria sulla posizione, ma ponendo a base del proprio illegittimo ragionamento deduttivo due missive – frutto di distinto accertamento d'ufficio effettuato su altri soggetti - che non sono assolutamente pertinenti al caso che ci occupa.**

Tale ARBITRARIA impostazione non è assolutamente accettabile e consente di affermare - con certezza - che:

- 1-è basata su astruse e apodittiche presunzioni della P.A.;
- 2- NON è stata svolta una doverosa attività istruttoria sulla posizione del Tontoli;
- 3-NON vi è alcun - concreto ed oggettivo - elemento negativo a carico del ricorrente.

Tali elementi rivelano la totale violazione dei principi cardine del sistema amministrativo perpetrata dall'Amministrazione, frutto di evidente e tangibile eccesso di potere.

Sussiste chiaro e lampante il difetto di istruttoria e l'arbitrio della P.A.

Occorre precisare che il certificato di Diploma/Attestato di cui è titolare il Sig. Tontoli Antonio riguarda un percorso di studi triennale ed è stato rilasciato – secondo quanto consentito dalle Legge – dall'Istituto Paritario *G. Garibaldi* di Vairano il 30.06.**2010**.

Si badi bene, la scuola paritaria svolge un servizio pubblico ed è inserita nel sistema nazionale di istruzione, potendo rilasciare serenamente l'abilitazione di titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali. *Sic!*

Dall'analisi del contenuto delle comunicazioni oggetto di censura prot. n. 0009918 del 22.05.2024 e prot. n. 0024887 del 22.12.2023, a firma del Dirigente Dott.ssa Monica Matano, si ricava semplicemente che l'Istituto paritario *G. Garibaldi* ha perso tale requisito a partire dal 01.09.2023 e che non è Istituto MAGISTRALE.

Entrambi i dati offerti NON minano assolutamente la legittimità della certificazione di Diploma/Attestato di qualifica **TRIENNALE** indicato e dichiarato dal Tontoli all'atto di presentazione della domanda (27.05.2024), sia perché trattasi di percorso di studi triennale (non Magistrale) sia perché è stato rilasciato nell'anno 2010, in piena vigenza dello *status* di scuola paritaria da parte dell'Istituto G. Garibaldi di Vairano.

Si discorre, quindi, di situazioni giuridiche diverse e, per l'effetto, non è assolutamente condivisibile l'operato posto in essere dal Direttore Generale p.t., poiché frutto di evidente ed immotivato travisamento dei fatti ed affetto da carenza di idonea e specifica istruttoria sul punto.

Tale discutibile criterio adottato l'Amministrazione profila un iniquo trattamento a danno della meritocrazia e delle legittime aspettative di lavoro del ricorrente.

Di talché, se fossero state esattamente osservate le linee guida di cui alla normativa vigente in tema di inserimento in graduatoria, così come fatto in precedenza relativamente al triennio 2021/2024, il Sig. Tontoli Antonio si sarebbe visto, senza dubbio, assegnare ad una sede scolastica della Provincia di Latina, mantenendo vivo il proprio diritto.

Da ciò, quindi, può agevolmente dedursi come il provvedimento impugnato sia senza dubbio illogico e, come tale, manifesta espressione di eccesso di potere; per tali comprovate ed indubitabili ragioni, se ne chiede, quindi, l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

L'utile collocazione avrebbe avuto l'effetto di conciliare tutte le esigenze coinvolte nel procedimento amministrativo, tutelando il proficuo punteggio in graduatoria del ricorrente e le sue oggettive e provate esigenze personali, anch'esse disattese dall'USP di Latina mediante l'azione illegittima censurata. Ciò non è avvenuto.

La scrivente difesa, pienamente cosciente della discrezionalità che permea le scelte organizzative dell'Amministrazione, si pregia di evidenziare ed eccepire che le stesse, tuttavia, non possono in alcun modo risultare, come nel caso di cui si discetta, incoerenti e contraddittorie al punto da ledere l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa, non potendo in caso contrario il Giudice esimersi dal rilevare la ricorrenza dell'eccesso di potere.

Dunque, si deve affermare che l'amministrazione resistente, con il suo operato, si è riservata, autoreferenzialmente ed apoditticamente, la possibilità di escludere **il Tontoli SENZA adottare un accertamento d'ufficio specifico sulla sua persona e/o sul titolo TRIENNALE dichiarato** e, pertanto, con il proprio agire, ha finito per favorire arbitrariamente altri soggetti collocatisi nella graduatoria, senza che questo trovi una plausibile ragione giustificatrice in seno al procedimento amministrativo.

Alla luce di tanto, si insiste affinché codesto Ecc.mo Consesso annulli e, previamente sospenda, l'impugnata sentenza ed il decreto di esclusione del Sig. Antonio Tontoli.

### **3) MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 7, 8 E 10 LEGGE n. 241/90 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL CONTRADDITTORIO TECNICO.**

Ferme le suestposte principali e preliminari eccezioni, il decreto di esclusione prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale *p.t.* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, risulta meritevole di annullamento anche per un ulteriore motivo.

Come evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, si è avuto modo di chiarire che, con una inverosimile formula di stile, il Direttore Generale *p.t.* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina ha ritenuto "*necessario procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico*".

Tale argomentazione risulta essere marcatamente illegittima ed infondata.

Orbene, nell'ambito del procedimento amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento svolge la funzione di far conoscere al privato l'esistenza di un procedimento idoneo ad incidere nella sua sfera giuridica, in tal modo suscitando l'esercizio della partecipazione procedimentale mediante la presentazione di memorie e documenti che – ove pertinenti all'oggetto del procedimento – saranno valutati dalla p.a., ex art. 10 Legge n. 241/1990. La partecipazione procedimentale, poi, risponde a una duplice funzione.

Si tratta, in primis, della *c.d. funzione collaborativa*, in esplicazione della quale l'interessato che partecipa al procedimento fa confluire in esso elementi conoscitivi – i cc.dd. interessi



privati o secondari – che, acquisiti e temperati dalla p.a. con l'interesse pubblico primario perseguito, permettono a quest'ultima un migliore esercizio del pubblico potere. In tale ottica, "l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990 non costituisce un adempimento formalistico, **essendo finalizzato alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale**", volto a far sì che il privato possa interloquire con l'Amministrazione introducendo nella dinamica procedimentale l'apprezzamento degli interessi di cui è portatrice, per consentirne la comparazione con gli altri interessi coinvolti, pubblici e privati.

Alla prima, poi, si affianca la *c.d. funzione difensiva*, la quale consente al privato di influire sull'esercizio del potere con il fine di ottenere il minor pregiudizio possibile dell'interesse di cui è portatore. Da ultimo, un cenno merita l'obbligo della p.a. di esaminare il contributo conoscitivo offerto dal privato ai sensi del già citato art. 10 l. n. 241/1990. All'uopo, è stato ritenuto che il suddetto obbligo "*non consente all'ente pubblico di disattendere immotivatamente il predetto apporto, in quanto diversamente*" risulterebbe violata la finalità di tutela sostanziale delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti dall'esplorazione del pubblico potere cui si ispirano le norme.

Ebbene, nel caso che ci occupa, sarebbe stato doveroso da parte della Pubblica Amministrazione trasmettere al Sig. Tontoli Antonio la predetta comunicazione ex art. 7 Legge 241/90, visto che gli elementi in suo possesso (allegati al presente appello) avrebbero potuto convincere il Direttore Generale p.t. a non emettere il gravato decreto e, quindi, ad esprimere una ponderazione esatta di tutti gli interessi in gioco.

Difatti, **con la diretta conoscenza del decreto di CONVALIDA prot. n. 9477/2021** emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto G. Matteotti di Aprilia, ove il ricorrente ha svolto il proprio lavoro di collaboratore scolastico per il precedente triennio 2021/2024 e delle doglianze difensive di cui al primo motivo, **ben avrebbe dovuto la P.A. determinarsi diversamente ed inserire il Tontoli nella graduatoria permanente ATA 2024,** garantendo solo così i suoi diritti, ad oggi inesorabilmente pregiudicati.

Oltretutto, dai controlli espletati, si evince che in maniera illegittima l'USP di Latina ha deciso di stilare e pubblicare la graduatoria permanente definitiva in data **20.08.2024** (All. 13), emettendo solo in prosieguo (ovvero il **19.09.2024**) il decreto di esclusione dalla medesima nei confronti del Sig. Tontoli Antonio.

Dunque, NON sussiste né sussisteva alcuna palesata particolare *esigenza di celerità e di urgenza*, tenuto conto che la PA avrebbe potuto e dovuto, stando così le cose, attuare i principi di partecipazione e, quindi, garantire il pieno espletamento dei diritti del ricorrente, senza emettere direttamente il decreto impugnato, il quale per le ragioni summenzionate avrebbe avuto sicuramente esiti e caratteri diversi, tenuto conto del punteggio assunto pari a 17,6 (privo dei 10 punti da riconoscere per il titolo di accesso, come così già cristallizzati nel decreto di convalida di cui all'All. 12), quindi per un totale di 27,6.

D'altronde, la giurisprudenza più avveduta afferma la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della condivisibile considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2443; id. n. 2953 del 2004; n. 2307 e n. 396 del 2004), non è rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all'amministrazione l'inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria. Tale principio è stato riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa sostenendo che "È

*illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva "comunicazione di avvio del procedimento" ex art. 7, l. n. 241 del 1990, ove **dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso**".*

Per tali comprovate ragioni, il provvedimento impugnato merita di essere censurato per mano dell'Ecc.mo Consesso.

#### **ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A./151 C.P.C.**

Si reitera l'istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. ed ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero elevato delle persone da chiamare in giudizio, della oggettiva impossibilità di reperire gli indirizzi di residenza e/o domicilio dei singoli, nonché della mutevolezza della graduatoria a causa di eventuali provvedimenti in autotutela dell'Amministrazione stessa ovvero esiti giudiziari su istanza di altri soggetti, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione dell'appello ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) mediante pubblici proclami con modalità telematiche oppure ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, ovvero secondo le modalità che l'Ecc.mo Consiglio di Stato Vorrà indicare.

\*\*\*\*\*

Dunque, si insiste affinché l'adito Consiglio di Stato - Roma, previa sospensione dell'efficacia, Voglia annullare/riformare la sentenza n. 23230/2024 reg.prov.coll. emessa in data 18.12.2024 dal Tar Lazio – sede di Roma Sezione III nei confronti del Sig. Tontoli Antonio, pubblicata il 20.12.2024, così come ogni atto ad esso connesso e/o correlato.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Sussistono entrambi presupposti di *fumus boni iuris e periculum in mora* per concedere la richiesta misura cautelare e la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Quanto al *fumus*, è evidente che lo stesso emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate ed evidenziate.

Da quanto si qui dedotto, rilevato, evidenziato, eccepito e descritto, emerge, lampante, il danno grave ed irreparabile e non altrimenti risarcibile cagionato al Sig. Tontoli Antonio, che è stato dunque privato ingiustamente della possibilità di essere inserito nella graduatoria permanente ATA 2024 e quindi assegnato ad una delle sedi scolastiche della Provincia di Latina, tenuto conto anche del proprio elevato punteggio (All.17).

Quanto al *periculum*, occorre evidenziare che la gravità e la irreparabilità del pregiudizio conseguente all'esecuzione dell'illegittimo provvedimento impugnato è serenamente percepibile dalla portata dirompente dello stesso sulla situazione soggettiva del Tontoli.

La presumibile lunga durata del giudizio di merito renderebbe, inoltre, vano il presente giudizio di appello, determinando, in mancanza dell'auspicata sospensione, una stabilizzazione degli effetti di un provvedimento palesemente illegittimo ed ingiusto alla luce di tutte le ragioni fin qui esposte con conseguente frustrazione in concreto del "*bene della vita*" cui il medesimo aspira e del principio di celerità del processo amministrativo.

Infatti, l'esito positivo dell'appello non sarebbe in grado, a distanza di anni, di compiutamente salvaguardare la legittima aspettativa dell'odierno ricorrente ad essere sottoposto ad un procedimento conforme ai principi stabiliti dalla legge ed alle regole che vincolano l'operato amministrativo.

Di contro, il chiesto provvedimento cautelare non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio in conseguenza del medesimo, potrebbe saggiare

le dubbie azioni poste in essere e, anche al fine di garantire l'interesse pubblico, rimediare alle manifeste violazioni di legge perpetrate.

Alla luce delle citate argomentazioni si insta affinché l'Ill.mo Consiglio di Stato Voglia disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Per tutto ciò enucleato, con ogni più ampia riserva anche di motivi aggiunti, conclude e

### **CHIEDE**

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Che l'Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali lo stesso è stato emanato ed in particolare, tutti gli atti del procedimento amministrativo e che, in mancanza, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il Presidente o il magistrato da Lui delegato ovvero il collegio ne ordini la esibizione;

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito far proprie le ragioni giuridiche innanzi prospettate e, anche previo accoglimento dell'istanza di notificazione così come avanzata, quindi:

#### **IN VIA CAUTELARE**

disporre la sospensione della gravata sentenza n. 23230/2024 reg.prov.coll. emessa in data 18.12.2024 dal Tar Lazio – sede di Roma Sezione III nei confronti del Sig. Tontoli Antonio, pubblicata il 20.12.2024 ovvero del decreto prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, nonché di ogni atto ad essa correlato o connesso, ovvero della graduatoria permanente pubblicata dall'USP di Latina in data 20.08.2024 nella parte in cui esclude il ricorrente, ordinando all'Amministrazione di adottare i provvedimenti opportuni;

*Periculum in mora:* è d'uopo evidenziare la palese violazione dei diritti dell'odierno ricorrente vista la manifesta illegittimità dell'azione amministrativa espletata, con conseguenziale lesione anche economica notevole, già subita e che potrà solo acuirsi nel tempo utile alla definizione del presente giudizio, richiamando all'uopo quanto già argomentato nell'istanza cautelare, tenuto conto dello stato di salute del Tontoli (persona invalida all'80 %), permettendo allo stesso di poter affrontare serenamente ed in maniera dignitosa la propria vita;

*Fumus boni iuris:* si rinvia ai motivi dell'appello.

### **NEL MERITO**

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in totale accoglimento del presente appello, annulli/riformi integralmente la sentenza n. 23230/2024 reg.prov.coll. emessa in data 18.12.2024 dal Tar Lazio – sede di Roma - Sezione III, pubblicata il 20.12.2024 e ne disponga la sospensione degli effetti e, quindi, provveda:

1-ad annullare il decreto prot. n. 0000443 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina in data 19.09.2024, pubblicato in pari data, nonché di ogni atto ad essa correlato o connesso, ovvero della graduatoria permanente pubblicata dall'USP di Latina in data 20.08.2024 nella parte in cui esclude il ricorrente, ordinando, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina, in persona della Dirigente p.t., di ottemperare alle disposizioni di legge e di inserire - in virtù del chiesto annullamento dell'atto impugnato - il Sig. Tontoli Antonio nella graduatoria permanente ATA 2024;

2-a condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina, in persona della Dirigente p.t., alla corresponsione del risarcimento dei danni patrimoniali e

non patrimoniali *subiti e subendi* da parte ricorrente a causa di tale illegittimo provvedimento di esclusione così come di tutti gli atti connessi e/o correlati;

3- a condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina, in persona della Dirigente p.t., al pagamento delle spese di giustizia, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.;

- **In vi subordinata**, qualora ritenuto opportuno dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, rimettere la causa dinanzi al Tar Lazio - sede di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 cpa, ordinando di integrare il contraddittorio secondo le modalità richieste da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, preservare i diritti della stessa, facendo salve le conclusioni già sopra rassegnate, che si intendono come integralmente riportate e trascritte, con ogni conseguenza di legge.

Si depositano i documenti come da indice atti e produzione allegato al presente atto di appello, da ritenersi parte integrante.

*Ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002, vertendo in materia di pubblico impiego, il presente giudizio è esente dal pagamento del contributo unificato in virtù della autodichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 a firma del ricorrente, allegata al presente appello.*

Con ogni salvezza.

Benevento - Roma, data deposito

Avv. Marcello Travaglione